

**GRUPPO
DONATORI DI
SANGUE INTESA
SANPAOLO**

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Delegati del 30 novembre 2013

INDICE

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL GRUPPO

Art. 1 - Denominazione

Art. 2 - Sede

Art. 3 - Scopo

Art. 4 - Durata

Art. 5 - Soci – Requisiti per l'iscrizione

Art. 6 - Soci – Requisiti per il mantenimento della qualifica

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

Art. 7 - Organi del Gruppo

Art. 8 - Elezione dei Delegati

Art. 9 - Cessazione dei Delegati

Art. 10 - Assemblea dei Delegati - Componenti

Art. 11 - Assemblea dei Delegati - Compiti

Art. 12 - Assemblea dei Delegati – Riunioni

Art. 13 - Assemblea dei Delegati – Nomina del Presidente e delle altre cariche sociali

Art. 14 - Consiglio Direttivo - Componenti

Art. 15 - Consiglio Direttivo - Compiti

Art. 16 - Presidente

Art. 17 - Tesoriere

Art. 18 – Segretario

Art. 19 – Responsabile Trattamento Dati del Gruppo

Art. 20 – Responsabili di Area

Art. 21 - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 22 - Amministratori e Revisori – Gratuità delle cariche

FINANZIAMENTO DEL GRUPPO

Art. 23 – Modalità di finanziamento

Art. 24 – Utilizzo delle entrate finanziarie

NORME FINALI

Art. 25 – Proroga scadenza mandato

Art. 26 – Anno sociale

Art. 27 – Scioglimento del Gruppo e modalità di liquidazione del patrimonio

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL GRUPPO

Articolo 1

E' costituito il Gruppo Aziendale "Gruppo Donatori di Sangue Intesa Sanpaolo".

Al Gruppo possono aderire tutti i dipendenti, in servizio ed in quiescenza, delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i loro familiari.

Articolo 2

Il "Gruppo" ha sede in Torino, Via Monte di Pietà n° 32 e può essere articolato in sezioni territoriali, definiti Raggruppamenti.

Articolo 3

Il "Gruppo" è collegato alle "Associazioni Donatori di Sangue" delle diverse regioni.

Esso agisce, nell'ambito aziendale, in modo autonomo, con la finalità di promuovere, nel rispetto delle normative vigenti, la donazione di sangue fra i dipendenti – in servizio ed in quiescenza - delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i loro familiari.

Articolo 4

La durata del "Gruppo" è illimitata.

Articolo 5

In presenza della prevista modulistica debitamente compilata e sottoscritta divengono Soci:

- “ordinari”, con diritto di voto, i dipendenti delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo in servizio ed in quiescenza, che svolgono o che hanno svolto opera di donatori di sangue;
- “aggregati”, senza diritto di voto, i familiari dei dipendenti delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo in servizio ed in quiescenza, che svolgono o che hanno svolto opera di donatori di sangue.

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO

Articolo 6

La qualifica di socio “ordinario” o “aggregato” viene perduta – oltre che per il venir meno dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 - per interruzione dell'attività trasfusionale per la durata di due anni non causata dal raggiungimento del limite di età previsto dalla legge ovvero da motivi di carattere sanitario.

La qualifica predetta è comunque mantenuta da chi abbia effettuato quaranta donazioni per gli uomini, trenta per le donne.

Articolo 7

Sono Organi del Gruppo Aziendale:

1. l'Assemblea dei Delegati
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. i Vice Presidenti
5. il Segretario
6. il Tesoriere
7. il Responsabile Trattamento Dati del Gruppo
8. i Responsabili di Area
9. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8

La designazione dei Delegati elettivi compete ai Soci "ordinari", tramite elezioni con cadenza triennale, secondo i criteri e le modalità contenute in apposito Regolamento elettorale.

In tale circostanza viene costituito un seggio elettorale, presieduto da uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che prende in considerazione designazioni effettuate per iscritto, su apposita scheda.

I Delegati eletti ex art. 10, comma I, primo, secondo e terzo alinea, durano in carica per il periodo previsto dagli articoli 8 e 25 e sono rieleggibili.

Nel caso in cui in un Raggruppamento non si presentino candidati, l'Assemblea dei Delegati può esercitare la facoltà di cooptazione di cui all'articolo 10, comma I quinto alinea.

I Presidenti d'onore restano in carica a vita, salvo loro espressa rinuncia.

Articolo 9

In caso di dimissioni del Delegato o di cessazione dalla carica per qualsivoglia causa, subentra il nominativo che nelle elezioni ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore. In caso di parità subentra chi ha il maggior numero di donazioni e, in subordine, il più anziano di età.

I Delegati designati ex art. 10, comma I quarto alinea che cessino dalla carica per qualsiasi motivo, possono essere sostituiti dall'Azienda.

I Delegati ex art. 10, comma I, primo, secondo, terzo e quinto alinea che cessino dalla carica per qualsiasi motivo, possono essere sostituiti tramite cooptazione.

Il Delegato, eletto o cooptato, viene considerato decaduto dall'incarico nel caso in cui:

- perda la qualifica di Socio;
- non fornisca dati statistici sui donatori e sulle donazioni del proprio Raggruppamento entro l'Assemblea che approva il bilancio;
- sia inadempiente agli obblighi del presente Statuto e alle prescrizioni del Regolamento interno;
- ci siano fatti che per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Fermo quanto sopra, il Consigliere, eletto o cooptato, viene considerato decaduto dall'incarico nel caso in cui per un anno solare non partecipi ai Consigli Direttivi e alle Assemblee.

In caso di unico Delegato, il Raggruppamento di riferimento è associato dal Consiglio Direttivo ad altro Raggruppamento limitrofo, salva la possibilità, sempre del Consiglio Direttivo, di

proporre all'Assemblea la cooptazione di un altro nominativo del Raggruppamento quale Delegato dello stesso.

Al Delegato/Consigliere decaduto è inibita la possibilità di candidarsi per il triennio successivo.

Articolo 10

L'Assemblea dei Delegati è formata da:

- n° 1 componente per ogni Raggruppamento ove siano presenti almeno 10 Soci "attivi"
- n° 1 componente aggiuntivo per ogni Raggruppamento nel caso in cui - al 31 dicembre dell'anno di riferimento – siano presenti almeno 50 Soci "attivi"
- n° 1 componente aggiuntivo ogni ulteriori 100 Soci "attivi"
- n° 5 componenti designati dall'Azienda anche tra i non Soci
- nonché da ulteriori componenti cooptati dall'Assemblea dei Delegati stessa, nel limite massimo di 1/3 dei membri eletti.

Sono Soci "attivi" coloro i quali abbiano donato almeno una volta negli ultimi due anni.

In supero al limite numerico fissato al comma che precede, dell'Assemblea dei Delegati fanno altresì parte, con diritto di voto, i Presidenti d'Onore.

Articolo 11

L'Assemblea dei Delegati ha i seguenti compiti:

1. deliberare sulle questioni di ordine generale;
2. approvare il bilancio del Gruppo;
3. eleggere il Presidente del Gruppo sulla base di quanto previsto nel Regolamento elettorale e, su proposta del medesimo, nominare i Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario del Gruppo, nonché nominare – su proposta del Presidente - gli altri componenti del Consiglio Direttivo, identificati nei Responsabili di Area, sino ad un massimo di 9, scelti anche tra i membri cooptati;
4. cooptare gli ulteriori componenti dell'Assemblea dei Delegati, di cui all'articolo 10, comma 1° quinto alinea;
5. deliberare modifiche dello Statuto;
6. deliberare in ordine ad eventuali adesioni del Gruppo ad Associazioni a livello interaziendale o territoriale;

7. deliberare in ordine alla decadenza dei delegati di cui all'art. 9, comma 4 e al mantenimento o meno della carica di Delegato ove l'interessato sia, nel corso del mandato triennale, trasferito in altra provincia;
8. ratificare eventuali decisioni assunte in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha inoltre facoltà di attribuire la carica di Presidente d'Onore a soci che, già Presidenti, abbiano acquisito eccezionali benemeritenze nei riguardi del Gruppo.

Articolo 12

L'Assemblea dei Delegati si riunisce una o due volte all'anno su decisione del Consiglio Direttivo e comunque, in via straordinaria, ogni qual volta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta ed è convocata dal Presidente del Gruppo o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria avviene mediante avviso – anche, ove possibile, tramite comunicazione via posta elettronica - da spedire ai Delegati almeno dieci giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, la data e l'ora di convocazione.

Nel caso di riunione straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta degli aventi diritto.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Delegati: le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente del Gruppo, nomina il Presidente tra i Delegati presenti, escluse le cariche sociali; ogni seduta dell'Assemblea dei Delegati è verbalizzata ed il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario che, salvo impedimento, è il Segretario del Gruppo.

Articolo 13

L'Assemblea dei Delegati elegge con votazione a scrutinio segreto il Presidente del Gruppo Aziendale e, su proposta del Presidente, nomina fino a quattro Vice Presidenti, di cui uno vicario, il Tesoriere ed il Segretario, il Responsabile Trattamento Dati del Gruppo, i quali durano in carica per l'intero mandato e sono riconfermabili.

Su proposta del Presidente del Gruppo, l'Assemblea nomina gli altri componenti del Consiglio Direttivo, identificati nei Responsabili di Area, sino ad un massimo di 9, salvaguardando la rappresentatività territoriale.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 10 ad un massimo di 18 membri, individuati nell'ambito dell'Assemblea dei Delegati.

Ne fanno parte di diritto il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario e il Responsabile Trattamento Dati del Gruppo, due dei componenti designati dall'Azienda, nonché i Responsabili di Area nominati dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Presidente, da un minimo di 3 ad un massimo di 9, scelti anche tra i membri cooptati.

In caso di nomina di tre o quattro vice presidenti, almeno uno deve essere individuato tra i componenti nominati dall'Azienda.

In supero al limite numerico fissato al comma che precede, del Consiglio Direttivo fanno altresì parte, con diritto di voto, i Presidenti d'onore.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo cura la gestione dell'attività corrente del Gruppo e le iniziative di carattere ordinario, anche attraverso impegni di spesa.

Si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio.

E' convocato, dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, mediante avviso – anche, ove possibile, tramite comunicazione via posta elettronica - da spedire ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, la data e l'ora di convocazione.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti: le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Ogni seduta del Consiglio è verbalizzata ed il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'adunanza, dal Tesoriere e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo, in caso di particolari necessità, possono essere chiamati a partecipare uno o più Delegati.

Qualora un Responsabile di Area non potesse partecipare, potrà delegare un Responsabile di Raggruppamento facente parte della propria Area.

Articolo 16

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo.

In caso di assenza o impedimento la sua funzione è svolta dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Ferme le competenze degli Organi Sociali, il Presidente – su conforme parere del Consiglio Direttivo - può autorizzare uno o più Delegati a rappresentare il Raggruppamento di appartenenza nei rapporti a livello locale con le Associazioni Donatori di Sangue Italiane.

Articolo 17

Il Tesoriere redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo.

Entrambi i bilanci devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati.

Dal bilancio consuntivo deve risultare, con chiarezza e precisione, la situazione finanziaria del Gruppo, con l'indicazione analitica e dettagliata delle singole poste.

Articolo 18

Il Segretario redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Il Responsabile Trattamento Dati del Gruppo cura tutte le incombenze amministrativo-esecutive.

Articolo 20

I Responsabili di Area coordinano l'attività dei Responsabili dei Raggruppamenti e le iniziative del Gruppo negli ambiti territoriali di competenza.

Articolo 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione del Gruppo.

Esso è formato da un massimo di tre componenti, due dei quali nominati, anche tra i non Soci, dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Presidente o di almeno tre Soci, e da un terzo, designato dall'Azienda, che assume la presidenza.

I Revisori dei Conti durano in carica per il periodo previsto dagli articoli 8 e 25, sono riconfermabili e sono invitati alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 22

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai Presidenti d'Onore, ai Delegati e ai Consiglieri, nonché ai Revisori dei Conti, compete il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del mandato.

FINANZIAMENTO DEL GRUPPO

Articolo 23

Il Gruppo è finanziato con tutte le entrate che ad esso pervengono. Per la propria attività, si avvale di beni immobili ricevuti in uso dall'Azienda, che ne mantiene la proprietà.

Articolo 24

Alle attività del Gruppo sono esclusivamente ed integralmente devolute le entrate finanziarie dello stesso.

NORME FINALI

Articolo 25

Qualora la scadenza del mandato triennale coincida con la ricorrenza quinquennale di fondazione del Gruppo, il mandato si intende di durata quadriennale.

Articolo 26

L'anno sociale coincide con ogni anno solare.

Articolo 27

In caso di scioglimento del Gruppo i beni patrimoniali saranno presi in consegna dall'Azienda per essere devoluti ad attività analoghe.